



GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 111 del 22/05/2024

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI – INDIRIZZI AGLI UFFICI IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DI NATURA TECNICA

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di Maggio alle ore 09:15 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
POSSAMAI GIACOMO	SINDACO	P	
SALA ISABELLA	VICESINDACA	P	
BALBI CRISTINA	ASSESSORE	P	
BALDINATO SARA	ASSESSORE	P	
FANTIN ILARIA	ASSESSORE		A
NICOLAI LEONARDO	ASSESSORE	P	
SELMO GIOVANNI	ASSESSORE	P	
SPILLER CRISTIANO	ASSESSORE		A
TOSETTO MATTEO	ASSESSORE	P	
ZILIO LEONE	ASSESSORE	P	

Presenti: 8 - Assenti: 2

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

E' presente il Direttore generale, dott.ssa Michela Cavalieri.

Presiede il Sindaco Giacomo Possamai.

La Giunta Comunale

udita la relazione dell'Assessore Cristina Balbi:

“Il D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed il suo Regolamento di Attuazione (DPR n.394/1999), la Legge n. 94 del 15/07/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e le loro successive modifiche ed integrazioni, nel loro combinato disposto, stabiliscono che il cittadino straniero, non appartenente agli Stati UE o apolide, debba dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo alla permanenza sul territorio nazionale in relazione a diverse situazioni e casistiche di soggiorno.

La normativa vigente prevede che i cittadini stranieri di provenienza extra UE che intendano richiedere:

- un visto per ricongiungimento familiare, che consente ai figli, al coniuge e ai genitori (se non altrimenti assistiti) che vivono in altro paese di raggiungere la persona richiedente in Italia;
 - un visto per familiari al seguito, che consentono alla persona richiedente di entrare in Italia con il proprio nucleo familiare;
 - un visto per contratto di soggiorno per lavoro subordinato, compresi eventuali sanatorie e decreti flussi, per tutte le tipologie di lavoro (compresi colf e badanti) subordinato e autonomo per le quali è necessaria la richiesta alla Prefettura del nulla osta per l'ingresso in Italia per lavoro;
 - un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, vale a dire per le persone straniere che vivono e lavorano in Italia da oltre cinque anni;
 - un permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - altri permessi, quali ad esempio conversione da studio a lavoro;
- debbano produrre il certificato di idoneità alloggiativa relativo alla propria abitazione (casa di proprietà o della quale è affittuario).

L'Unione Europea, con la Direttiva 2003/86/CE, ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, diritto che consente sia la salvaguardia dell'interesse superiore dei minori sia la stabilità socioculturale che facilita l'integrazione e la coesione economica e sociale.

La certificazione di idoneità alloggiativa è un documento, previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione, che attesta quante persone possono abitare in una casa in funzione sia della superficie utile totale che dei vani, nonché la rispondenza dell'abitazione ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza prescritti per legge.

La normativa - vale a dire il D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e il relativo regolamento attuativo approvato con DPR 394/1999 – prevede che il certificato di idoneità alloggiativa sia rilasciato dal competente ufficio comunale, senza specificare ulteriormente le caratteristiche di tale documento (condizioni di rilascio, durata, eccetera).

Il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n. 7170 del 18/11/2009, ha dato indicazione ai Comuni di utilizzare il D.M. Sanità del 05/07/1975 quale riferimento per la verifica dei requisiti igienico-sanitari e dei minimi di superficie degli alloggi, al fine di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale e che tale riferimento risulta coerente anche con la direttiva dell'UE recepita con legge dello Stato in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che risponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore e che pertanto si potrà considerare idoneo un “alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale”.

Per quanto concerne il diritto al ricongiungimento, si precisa che in presenza di un alloggio dotato della relativa attestazione di idoneità “nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà” senza che venga meno la predetta certificazione.

Considerato, inoltre, che l'attestazione di idoneità dell'alloggio viene oggi richiesta sia per le procedure che riguardano il primo ingresso in Italia di cittadini stranieri non UE, sia per chi, pur essendo già presente sul territorio in modo regolare ed in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, deve sottoscrivere un contratto di lavoro, o per chi chiede il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari a carico.

Ritenuto che nei casi di primo ingresso in Italia del cittadino straniero non comunitario, l'attestazione di idoneità dell'alloggio sia strumento utile, per prevenire situazioni di disagio abitativo coniugando, ad esempio, il diritto al ricongiungimento del proprio nucleo familiare col dovere di garantire allo stesso un alloggio adeguato, secondo quanto indicato anche nella direttiva dell'Unione Europea 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare, o con il dovere di garantire, da parte del datore di lavoro che richieda l'ingresso per lavoro di un cittadino straniero non comunitario, una sistemazione abitativa adeguata.

Dato atto che vengono presentate all'Amministrazione Comunale numerose richieste di accertamento dei requisiti in argomento e che tali competenze, per anni svolte dall'ULSS giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 23 dicembre 2009, dal 1 gennaio 2024 sono state assegnate al Settore Edilizia Privata e che è necessario porre in essere tutte le azioni per garantire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Dato Atto che il sopralluogo di verifica di idoneità alloggiativa è un accertamento di natura tecnica finalizzato ad indicare il numero dei vani utili degli alloggi, il numero massimo degli abitanti nonché i requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli stessi, secondo i parametri del D.M. Sanità del 05/07/1975, che può essere espletato da professionisti abilitati tramite la presentazione di una scheda tecnica, redatta, timbrata e firmata, come già avviene nella presentazione delle istanze edilizie e di agibilità da parte dei privati.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, analogamente a quanto avviene in altri Comuni, che il sopralluogo essenziale per la redazione del modello di accertamento, nonché la compilazione e sottoscrizione di quest'ultimo, siano espletati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, incaricato e retribuito dal richiedente.

Ritenuto, inoltre, che la redazione dell'accertamento tecnico, propedeutico al rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa, eseguito da professionisti abilitati consente da un lato di dedicare nel modo più appropriato le risorse organizzative alle funzioni proprie del Settore Edilizia Privata e dall'altro di velocizzare il rilascio delle predette attestazioni, con riserva per l'Ufficio competente di eseguire una verifica a campione, corrispondente al 5% delle istanze presentate, quale percentuale necessaria per l'attività di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Ritenuto, infine, opportuno revocare le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n° 426 del 23 dicembre 2009 e n° 135 del 09/05/2007 - Criteri per il rilascio delle attestazioni inerenti i requisiti minimi di superficie per le abitazioni occupate da cittadini non comunitari (T.U. D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.)”.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di applicare per l'idoneità abitativa i principi di cui alle disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975, sia per quanto riguarda i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti, sia in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie;
2. di stabilire che l'accertamento tecnico finalizzato ad indicare il numero dei vani utili degli alloggi e il numero massimo di abitanti ai sensi del citato Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975, nonché alla verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, venga effettuato da un tecnico abilitato incaricato dal soggetto richiedente il certificato di idoneità alloggiativa;
3. di stabilire che il competente Ufficio provvederà a mettere a disposizione dell'utenza una scheda tecnica tipo, recante le verifiche da effettuare, che dovrà essere redatta dal professionista abilitato incaricato di svolgere l'accertamento predetto;
4. di dare atto che per quanto concerne il diritto al ricongiungimento, in presenza di un alloggio dotato della relativa attestazione di idoneità "nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà", senza che venga meno il certificato di idoneità alloggiativa;
5. di dare atto che il competente Ufficio eseguirà una verifica a campione corrispondente al 5% delle istanze presentate quale percentuale necessaria per l'attività di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;
6. di revocare, conseguentemente, le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n° 426 del 23 dicembre 2009 e n° 135 del 09/05/2007 - Criteri per il rilascio delle attestazioni inerenti i requisiti minimi di superficie per le abitazioni occupate da cittadini non comunitari (T.U. D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.);
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere al rilascio delle numerose certificazioni di idoneità alloggiativa viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO PER CITTADINI
STRANIERI NON COMUNITARI – INDIRIZZI AGLI UFFICI IN ORDINE
ALL'ACCERTAMENTO DI NATURA TECNICA**

il Sindaco

Giacomo Possamai

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)